

17 Novembre 2015 – CORSO *ESCAPES*
Romina Amicolo

PARTE II

LA DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:

**Il Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio - cd. Reg. DUBLINO III**

PRIMO PASSAGGIO della procedura di **RICONOSCIMENTO** della **PROTEZIONE INTERNAZIONALE**: individuazione dello **STATO COMPETENTE** ad esaminare la **DOMANDA**

Normativa COMUNITARIA:
determinazione dello **STATO COMPETENTE** ad esaminare la **DOMANDA DI ASILO**

Convenzione di Dublino del 15
Giugno 1990;

Regolamento CE 343/2003 del
Consiglio del 18 Febbraio
2003 (cd. Reg. **DUBLINO II**)

Regolamento UE n. 604/2013
del Parlamento Europeo e del
Consiglio

(cd. Reg. **DUBLINO III**)

**IL REGOLAMENTO
DUBLINO III**

abroga il reg. n. 343/2003 e
stabilisce nuovi criteri e
meccanismi per la
determinazione dello Stato
membro competente per
l'esame di una domanda di
protezione internazionale
presentata in uno degli
Stati membri da un
cittadino di un Paese Terzo
o da un apolide.

**IL REG. 604/2013 (CD. DUBLINO III) È PIÙ AMPIO RISPETTO A
DUBLINO II (REG. 343/2003)**

**da un lato, comprende tutte le richieste di protezione internazionale,
dall'altro, include anche le domande presentate dall'apolide;**

**IL REG. N. 604/2013 DUBLINO III, COME IL PRECEDENTE
DUBLINO II, HA LO SCOPO:**

- **di garantire al richiedente che la sua domanda sarà **effettivamente esaminata da** uno Stato membro dell'Unione Europea;**
- **di assicurare che la domanda sarà esaminata da un solo Stato membro – quello individuato come competente in base ai criteri fissati dal regolamento stesso (cd. *one chance rule*) – evitando così il rischio di ripetuti trasferimenti degli interessati da uno Stato all'altro e l'ulteriore rischio di rinvio degli stessi nel Paese di provenienza senza una adeguata valutazione della domanda.**
- **In base all'art. 16, reg. 343/2003 e all'art. 18, reg. n. 604/2013 lo Stato membro competente in forza delle norme di regolamento è tenuto a prendere o riprendere in carico il richiedente e a portare a termine l'esame della domanda di protezione alle condizioni stabilite dai regolamenti stessi.**

I REGOLAMENTI DI DUBLINO:


DISCIPLINANO:

1. i criteri di individuazione dello stato competente;
2. i tempi e i modi di richiesta di presa in carico, di ripresa in carico, di risposta dello stato membro richiesto e di trasferimento del richiedente;
3. La disciplina del reg. n. 343/2003 è stata completata con il reg. CE n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 che ne specifica ulteriormente le modalità applicative e che rimane in vigore anche se alcune norme sono state abrogate dal Regolamento Dublino III.


Principio su cui si fonda il **Regolamento DUBLINO II**: **Tutti gli Stati membri sono rispettosi del Principio di non respingimento e sono sicuri per i cittadini dei Paesi Terzi.**

Le norme del Regolamento Dublino III sono state influenzate da due sentenze: 1) Sentenza della Corte di Strasburgo del 20.01.2011; 2) Sentenza della Corte di Giustizia 21.12.2011

I meccanismi istituiti con le norme di Dublino si fondano anche sul **SISTEMA EURODAC**, richiamato nei considerando 10 e 11 del preambolo del reg. n. 604/2013.




IN BASE AL SISTEMA EURODAC



Quando un cittadino di un Paese Terzo di età non inferiore ai 14 anni presenta domanda di protezione oppure quando viene fermato, provenendo da un Paese Terzo, in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera, LE SUE IMPRONTE DIGITALI VENGONO RILEVATE ED INSERITE IN UNA BANCA DATI CENTRALIZZATA DENOMINATA EURODAC: in questo modo, ogni volta che emerge che le impronte digitali del richiedente erano già contenute nella banca dati Eurodac perché inserite da altro stato membro, può essere avviata la procedura prevista per la determinazione dello Stato competente alla determinazione della domanda di protezione.


IN BASE AL SISTEMA VIS



Istituito con il Reg. CE n. 767 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, allo scopo di agevolare l'applicazione del Reg. n. 343/2003, consente lo scambio di informazioni e di dati tra i Paesi dell'Unione Europea in materia di visti di ingresso per soggiorni di breve durata e disciplina l'accesso ai dati per la determinazione dello Stato competente e per l'esame delle domande di asilo.

Il Sistema Eurodac nel Regolamento Dublino III

Art. 14 Reg. n. 603/2013



Le impronte digitali sono rilevate non appena possibile e in ogni caso **entro 72 ore** dalla presentazione della domanda di protezione internazionale alle persone di età non inferiore ai quattordici anni e **vengono subito inviate all'unità centrale del Sistema EURODAC che effettua i confronti.** Poiché la procedura di rivelamento dei dati è complessa, l'interessato deve essere informato anche delle finalità, dei destinatari dei dati e del soggetto responsabile del procedimento.


1) Sentenza della Corte di Strasburgo del 20.01.2011

ha segnato il passaggio da Dublino II a Dublino III

IL CASO: Riguarda un **cittadino afgnano** che, avendo collaborato come interprete dell'esercito americano a Kabul, per sfuggire al rischio di ritorsioni, da parte di settori antigovernativi, si era trasferito ad Atene e, dopo essere stato trattenuto in attesa di un ordine di espulsione, era stato raggiunto dall'ordine di lasciare il territorio greco entro 30 giorni. Si era quindi trasferito in Belgio e aveva qui presentato domanda di asilo politico. Le autorità belghe, attraverso il sistema Eurodac, avevano accertato che il ricorrente era entrato nel territorio dell'Unione Europea attraverso la Grecia e pertanto avevano inoltrato a tale Stato membro la richiesta di presa in carico.



Il ricorrente ha adito la Corte di Strasburgo lamentando, **nei confronti della Grecia**, di essere stato trattenuto, nel corso della procedura di asilo, in condizioni degradanti e di non avere accesso ad alcun rimedio effettivo contro un eventuale rigetto della sua richiesta di protezione. Nei confronti del Belgio il ricorrente ha lamentato che le autorità di tale Paese, rinvilandolo in Grecia, in applicazione del reg. Dublino II, si erano rese indirettamente responsabili delle violazioni dei diritti umani poste in essere dalla Grecia.



1) Sentenza della Corte di Strasburgo del 20.01.2011 **ha segnato il passaggio da Dublino II a Dublino III**


Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte è partito dal **richiamo ai suoi precedenti**, nei quali, (anche se il ricorso era stato dichiarato irricevibile) era stato affermato **il principio che gli Stati membri non possono limitarsi ad una applicazione automatica del Regolamento di Dublino II**, ma **devono invece sempre accertare che lo Stato di destinazione garantisca effettivamente al richiedente l'accesso alle condizioni di accoglienza ed alla procedura prevista per i richiedenti asilo e che, in mancanza di queste garanzie, il trasferimento del richiedente costituisce una violazione dell'art. 3 della CEDU.**

Nel caso in questione la **Corte ha accertato che le carenze del sistema greco erano note** (o avrebbero dovuto esserlo all'autorità del Belgio) e **ha concluso che vi erano fondati motivi per ritenere che il richiedente sarebbe stato sottoposto, in Grecia, a trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU (Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti)** e che le autorità Belghe avevano l'obbligo di non disporre il rinvio tanto più che **la clausola di sovranità di cui all'art. 3, comma 2, reg. n. 343/2003** consente espressamente agli Stati membri di esaminare una domanda di asilo in deroga agli altri criteri indicati nel Regolamento.

2) Sentenza della Corte di Strasburgo del 21.12.2011 ha segnato il passaggio da Dublino II a Dublino III

Solo quando si abbia **motivo di temere** seriamente che **nella** procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro competente, sussistono **"carenze sistemiche"** che implicino un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il trasferimento diventa incompatibile con detta disposizione. In questi casi, che sono **valutati attraverso le relazioni della Commissione Europea e i rapporti dell'UNHCR e delle Organizzazioni non governative internazionali**, gli Stati membri, al fine di rispettare i loro obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente.

DUE QUESITI: a) se lo Stato che deve effettuare il trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato Membro che il reg. n. 343/2003 designa come competente, è tenuto a verificare se quest'ultimo Stato membro rispetta effettivamente i diritti fondamentali dell'Unione? b) se, quando è constatato che lo Stato membro competente non rispetta i diritti fondamentali, lo Stato membro che deve effettuare il trasferimento del richiedente asilo è tenuto ad accettare la competenza ed esaminare esso medesimo la domanda di asilo ai sensi dell'art. 3 n. 2, del reg. n. 343/2003 o deve – ferma comunque restando la facoltà di applicare la clausola di sovranità – proseguire nell'esame dei criteri di cui al Capo III del reg. 343/2003 (il cui art. 13 prevede che competente a tale esame è il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata) al fine di individuare lo Stato competente?



2) Sentenza della Corte di Strasburgo del 21.12.2011

ha segnato il passaggio da Dublino II a Dublino III

LE RISPOSTE DELLA CORTE AI QUESITI:

a) «il diritto dell'Unione **osta all'applicazione di una presunzione assoluta** secondo la quale lo Stato membro che l'art. 3. n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente, rispetta i diritti fondamentali dell'Unione Europea, e l'art. 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che gli stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003, quando **non possono ignorare che LE CARENZE SISTEMICHE NELLA PROCEDURA DI ASILO E NELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO IN TALE STATO MEMBRO costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione».**

b) **É necessario – ha sottolineato la Corte – che lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, faccia attenzione a non aggravare la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata ragionevole e quindi, all'occorrenza detto Stato è tenuto ad esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste dalla clausola di sovranità di cui all'art. 3 n. 2 reg. n. 343/2003.**

**La CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU) ha
esaminato IL «SISTEMA ASILO» DELL'ITALIA nella
SENTENZA 18 APRILE 2013**

IL CASO della cittadina somala che, entrata in Italia nel 2008, aveva **presentato domanda di protezione internazionale** e aveva ottenuto, con i suoi figli minori, la protezione sussidiaria. Recatasi in **Olanda aveva proposto una nuova domanda di protezione internazionale**, ma l'autorità olandese aveva disposto **il trasferimento verso l'Italia**. La ricorrente aveva **presentato ricorso alla CEDU sostenendo che il rinvio in Italia violava l'art. 3 CEDU**, perché essa stessa ed i suoi figli non avrebbero avuto accesso ad alcuna forma di sostegno in Italia e in quanto vi era il rischio di un rinvio in Somalia.

Secondo la ricorrente, vi sarebbe stata anche violazione:

- dell'art. 132 CEDU, in quanto non avrebbe avuto accesso ad un rimedio effettivo;
- dell'art. 8 CEDU, in quanto lei e i suoi figli in Italia, non avrebbero potuto costruirsi una vita normale e avrebbero rischiato di essere separati.

La Corte, che ex art. 39 del Regolamento della Corte aveva intimato al governo olandese di non rinviare la ricorrente in Italia fino alla definizione del caso, **HA RESPINTO IL RICORSO**.

LA CORTE ha escluso che il trattamento ricevuto dalla cittadina somala abbia integrato una violazione dell'art. 3 CEDU:

- Ha sottolineato le contraddizioni presenti nel racconto della ricorrente;
- Ha ricordato che il mero fatto che la ricorrente si troverà, nello Stato di destinazione, in **una condizione economica peggiore rispetto a quella attuale**, non è sufficiente per configurare una violazione dell'art. 3 della CEDU: l'art. 3 CEDU non può essere interpretato nel senso che gli Stati sono obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano sotto la loro giurisdizione un alloggio o a fornire ai rifugiati l'assistenza finanziaria per mantenere un certo tenore di vita;
- ha accertato che **la ricorrente era stata accolta in un Centro Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) tre giorni dopo essere arrivati in Italia e, entro cinque mesi, aveva ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria da parte della competente autorità amministrativa e il rilascio di un permesso di soggiorno** (valido per tre anni, che le consentiva l'accesso, alla pari con i cittadini italiani, a diritti in materia sanitaria, lavorativa, educativa sociale e di alloggio). Inoltre ha osservato la Corte, la ricorrente, in quanto madre di due bambini piccoli, in Italia sarebbe stata considerata **persona vulnerabile e avrebbe goduto di speciale considerazione, per quanto riguarda l'accesso all'accoglienza.**
- ha aggiunto che, anche sotto il profilo generale, **le condizioni di vita in Italia dei richiedenti la protezione internazionale e di coloro che ne sono riconosciuti beneficiari, non integrano alcuna violazione della CEDU. Tutti i rapporti redatti dalle organizzazioni non governative o internazionali a disposizione della Corte hanno infatti riferito che è stato predisposto un sistema capillare di accoglienza e, seppure sono stati indicati alcuni difetti di sistema, non si può affermare che si tratti di carenze sistemiche.**

IL REGOLAMENTO CD. DUBLINO III

(Reg. UE N. 604/2013)

- Stabilisce **i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale** presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di uno Stato Terzo o da un apolide.
- Si propone di migliorare **l'efficienza del sistema Dublino in vista dell'esperienza acquisita, tenendo conto delle principali sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle norme del precedente regolamento.**

Le Principali novità sostanziali del Reg. Dublino III:

- **Maggiori garanzie e possibilità di ricongiungimento per i minori e le persone a carico;**
- **viene espressamente stabilito il divieto di trasferire il richiedente in uno stato membro in cui vi siano fondati motivi di ritenere che corra il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti;**
- **viene meglio articolato l'obbligo dello Stato membro di informare l'interessato, non appena questi abbia presentato la domanda di protezione internazionale, sulle finalità e sui criteri della procedura Dublino e sulle conseguenze in caso di spostamento in altri Stati;**
- **viene introdotto l'obbligo dello Stato che ha avviato la procedura di effettuare un colloquio personale con il richiedente prima che sia stata adottata la decisione di trasferimento.**

Principali novità procedurali del Reg. Dublino III:

- L'introduzione di **termini** per la **richiesta di presa in carico** e di **termini più rigorosi** per lo svolgimento della **procedura**;
- Se il **ricorso avverso una decisione di trasferimento non ha un effetto sospensivo automatico**, gli Stati devono prevedere **meccanismi per l'esame della richiesta di sospensione dell'attuazione del trasferimento**;
- Completamente nuove sono le norme che regolamentano il **trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino** e le norme che introducono un **meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione della "crisi"**, meccanismo che viene predisposto per prevenire e gestire i problemi di funzionamento del **sistema asilo dei Paesi membri**.

IL TRATTENIMENTO DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA PROCEDURA DUBLINO

Art. 28 Reg. n. 604/2013

Principio generale in base al quale gli Stati Membri non possono trattenere una persona per il solo fatto che è soggetta alla procedura Dublino.

Regolamentazione della possibilità di fare ricorso al trattenimento, al fine di assicurare le procedure di trasferimento previste dal Regolamento.



Regolamentazione del TRATTENIMENTO

1) **QUANDO E' POSSIBILE?** Quando sussiste un «**RISCHIO NOTEVOLE DI FUGA**», da accertarsi **SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE CASO PER CASO**, e **SOLO SE IL TRATTENIMENTO È PROPORZIONALE** e **SE NON POSSONO ESSERE APPLICATE EFFICACEMENTE ALTRE MISURE MENO COERCITIVE**.

2) **QUANTO DURA?** La durata del trattenimento è **QUANTO PIÙ BREVE POSSIBILE** e **NON SUPERA IL TEMPO RAGIONEVOLMENTE NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI**, da espletarsi con la dovuta diligenza, per eseguire il trasferimento a norma del regolamento;


3) **I TERMINI:** Quando una persona è trattenuta per l'espletamento della procedura Dublino i termini del procedimento sono **RIDOTTI**;

In caso di persona trattenuta ai fini della procedura Dublino:

1. la **richiesta di presa in carico o di ripresa in carico** deve essere trasmessa entro **IL TERMINE DI UN MESE** dalla data di presentazione della domanda di protezione;

2. la **risposta** deve essere fornita **ENTRO LE DUE SETTIMANE** successive al ricevimento della richiesta;

3. l'**ASSENZA DI RISPOSTA** entro il termine sopra delineato **EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA** e comporta l'obbligo dello Stato membro di prendere o riprendere in carico la persona.



Regolamentazione del TRATTENIMENTO

3) I TERMINI:

4. Il trasferimento di una persona trattenuta per l'espletamento della procedura Dublino deve avvenire in termini ridotti e, precisamente, entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la richiesta di revisione eventualmente presentati dall'interessato non hanno più effetto sospensivo.
5. Quando i termini per la presentazione della richiesta di presa o ripresa in carico o di trasferimento non sono rispettati, la persona non è più trattenuta.
6. Alle persone trattenute per assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato competente si applicano le norme della Direttiva 2013/33/UE (nuova Direttiva Accoglienza) concernenti le condizioni per il trattenimento e le garanzie applicabili alle persone trattenute.

IL MECCANISMO DI ALLERTA DI PREPARAZIONE E DI GESTIONE DELLA CRISI

ART. 33 REG. DUBLINO III:

Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione della crisi, per prevenire e comunque gestire i problemi di funzionamento del sistema asilo degli Stati membri.


Il meccanismo si fonda sulla collaborazione dell'European Support Office (EASO) – si articola in due possibili fasi:

- 1) FASE PREVENTIVA**
- 2) FASE OPERATIVA**

FASE PREVENTIVA: La Commissione – quando sulla base delle informazioni fornite dall'EASO stabilisce che l'applicazione del Reg.Dublino III può essere ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema asilo di uno Stato membro – in cooperazione con l'EASO rivolge raccomandazioni a tale Stato membro, invitandolo a redigere un piano di azione preventivo.



Lo stato membro interessato informa il Consiglio e la Commissione della sua intenzione di presentare un piano di azione preventivo al fine di porre rimedio alla pressione e/o ai problemi nel funzionamento del sistema, «pur garantendo la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale». Il piano di azione preventivo può essere redatto da uno Stato membro anche di propria iniziativa, eventualmente chiedendo l'assistenza della Commissione, degli Stati membri, dell'EASO e delle altre pertinenti agenzie dell'Unione.



Il piano di azione preventivo viene sottoposto al Consiglio e alla Commissione (che ne informa il Parlamento Europeo) e lo Stato membro interessato «adotta tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del deteriorarsi della situazione».

FASE OPERATIVA O DI AZIONE: La Commissione – quando sulla base dell'analisi dell'EASO stabilisce che l'attuazione del piano preventivo non ha posto rimedio alle carenze individuate o vi sono gravi rischi che la situazione in materia di asilo dello Stato membro interessato possa diventare critica – in cooperazione dell'EASO può chiedere allo Stato in questione di «redigere un piano per la gestione della crisi e, ove necessario, provvedere alla revisione del medesimo».

In seguito alla richiesta di redigere un piano di azione per la gestione della crisi, lo Stato interessato – che per tutta la durata del processo deve assicurare il rispetto dell'*acquis* in materia di asilo dell'Unione e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale – deve intervenire tempestivamente ed al più tardi entro tre mesi in cooperazione con la Commissione e con l'EASO.

Alla presentazione del piano per la gestione della crisi lo Stato membro deve far seguire, almeno ogni tre mesi, una relazione sull'attuazione del medesimo alla Commissione e agli altri soggetti pertinenti interessati.

La Commissione, per tutta la durata del meccanismo di allerta rapido di preparazione e gestione della crisi, "segue la situazione da vicino" e può chiedere maggiori informazioni e fornire orientamenti politici.

Per tutta la durata del procedimento, inoltre, il Parlamento Europeo e il Consiglio possono esaminare e fornire orientamenti in merito ad eventuali misure di solidarietà che ritengono opportune.


OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE:

Gli Stati membri competenti in forza delle norme del **Reg. Dublino III** sono obbligati, salva l'applicazione delle clausole discrezionali, a **PRENDERE** o **RIPRENDERE IN CARICO** il ricorrente alle condizioni stabilite nel regolamento stesso.

1) PRESA IN CARICO: Lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione viene determinato in forza dei criteri di cui agli artt. Da 7 a 16 del regolamento;

2) RIPRESA IN CARICO: Lo Stato membro è competente in quanto ha già per lo meno avviato l'esame della domanda di protezione internazionale ed è dunque tenuto a riprendere in carico il richiedente e, eventualmente, a portare a termine l'esame della domanda.


TRE IPOTESI DI OBBLIGO DI RIPRESA IN CARICO



TRE IPOTESI DI OBBLIGO DI RIPRESA IN CARICO


a) il richiedente la cui **DOMANDA È IN CORSO DI ESAME** e che ha **PRESENTATO DOMANDA IN UN ALTRO STATO MEMBRO OPPURE SI TROVA IN UN ALTRO STATO MEMBRO SENZA AUTORIZZAZIONE**;

b) il richiedente che ha **RITIRATO LA SUA DOMANDA** in corso di esame e ha presentato una domanda in un altro Stato membro senza autorizzazione oppure si trova in un altro Stato membro senza alcun titolo di soggiorno;



Ne casi sub a) e b) Lo Stato membro che riprende in carico il richiedente **deve provvedere affinché gli sia accordato il diritto: 1) di chiedere che l'esame sia portato a termine 2) di presentare una nuova domanda, che non sarà trattata come domanda reiterata ai sensi della Nuova Direttive Procedure 2013/32/UE**

c) il richiedente al quale è stata **RESPINTA LA DOMANDA** e che ha presentato la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza autorizzazione.



Nel CASO sub c) in cui **LA DOMANDA È STATA RESPINTA IN PRIMO GRADO**, lo Stato competente deve anche **ASSICURARE CHE L'INTERESSATO ABBA O ABBA AVUTO LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AD UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE EFFICACE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA PROCEDURE.**

GLI OBBLIGHI DELLO STATO DI PRENDERE O DI RIPRENDERE IN CARICO IL RICHIEDENTE CESSANO QUANDO:


- 1) un altro Stato membro, non competente, rilascia al richiedente un titolo di soggiorno;
- 2) lo Stato al quale viene chiesto di prendere o riprendere in carico può stabilire che l'interessato – che non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità - si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi: la domanda presentata dopo il periodo di assenza di tre mesi è considerata domanda nuova e dà inizio ad un nuovo procedimento di determinazione dello Stato competente;
- 3) lo Stato al quale viene chiesto di prendere o riprendere in carico può stabilire che l'interessato che ha ritirato la domanda o la cui domanda è stata respinta, ha lasciato il territorio di uno Stato membro conformemente ad una decisione di rimpatrio o ad un provvedimento di allontanamento: la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata domanda nuova e dà inizio ad un procedimento di determinazione dello Stato competente.


I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Il Regolamento di **Dublino II e III** sono fondati sul **concetto che tutti gli Stati membri sono rispettosi del principio di *non-refoulement* e sono Stati sicuri per i cittadini di Paesi terzi**

Prevede una serie di **criteri oggettivi ed equi** che devono essere applicati **nell'ordine nel quale sono definiti dal regolamento stesso, sulla base della situazione esistente nel momento in cui il richiedente ha presentato, per la prima volta la domanda di protezione internazionale.**

REGOLA RESIDUALE, quando la competenza di uno Stato membro non può essere determinata sulla base degli altri criteri enumerati nel regolamento, **la COMPETENZA è DEL PRIMO STATO NEL QUALE LA DOMANDA E' STATA PRESENTATA.**



CRITERI IN DEROGA: oltre alla **CLAUSOLA DI SOVRANITA'** e alla **CLAUSOLA UMANITARIA**, il Reg. DUBLINO III recepisce la sentenza del 2011 della Corte di Giustizia: 

Il Reg. Dublino III ha recepito la Giurisprudenza della Corte di Giustizia:

- **Se è impossibile trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente «in quanto si hanno fondati motivi per ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», lo Stato che ha avviato la procedura Dublino deve proseguire l'esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro può essere designato come competente;**
- **Se il trasferimento verso lo Stato membro designato in base ai canoni del regolamento ovvero verso il primo Stato in cui la domanda è stata presentata non può essere eseguito, diventa competente lo Stato membro che ha avviato la procedura;**

Il Regolamento DUBLINO III, che vieta quindi espressamente il trasferimento del richiedente protezione quando vi sono giustificati motivi per ritenere che a causa di carenze strutturali del sistema asilo del Paese competente l'interessato correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti e fissa l'obbligo per lo Stato che ha avviato la procedura di proseguire nell'esame dei criteri, recepisce la sentenza 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ma non richiama quella parte della decisione della Corte nella quale viene sottolineato che lo Stato in cui si trova il richiedente deve fare attenzione a non aggravare la posizione dell'interessato con una procedura dalla durata irragionevole e che, se vi è tale rischio, deve subito esaminare la domanda.

NOVITA' del REGOLAMENTO DUBLINO III: art. 16 PERSONE A CARICO


Questa norma – che riprende il contenuto dell'art. 15 del Regolamento DUBLINO II e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione- **sancisce l'OBBLIGO e NON PIÙ LA POSSIBILITÀ** degli Stati membri di ricongiungere o lasciare insieme determinate categorie di familiari quando ricorrono le condizioni precisate nella norma stessa.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di lasciare insieme o di ricongiungere il richiedente con il figlio, fratello o genitore legalmente residente in uno degli Stati membri quando a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata, il richiedente dipende dall'assistenza di uno dei congiunti.

L'art. 16 Reg. DUBLINO III indica tre ulteriori requisiti che devono ricorrere congiuntamente:

- a) i legami familiari devono esistere già nel Paese di origine;**
- b) il familiare o il richiedente devono essere in grado di fornire assistenza alla persona a carico;**
- c) gli interessati devono esprimere tale desiderio per iscritto;**

ASPETTI PROCEDURALI DELL'art. 16 Reg. DUBLINO III




Aspetti procedurali dell'art. 16 Reg.Dublino III

- **L'esame della domanda di protezione**, compete allo Stato membro dove si trova il richiedente e dove il suo familiare risiede legalmente, se coincidente;
- Se il richiedente si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede legalmente il familiare, **LA COMPETENZA SPETTA ALLO STATO DOVE IL CONGIUNTO RISIEDE LEGALMENTE**
- Questa regola **NON SI APPLICA** e **LA COMPETENZA PER L'ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE SPETTA ALLO STATO IN CUI IL RICHIEDENTE SI TROVA** – quando **LA SALUTE DEL RICHIEDENTE IMPEDISCE A QUEST'ULTIMO, PER UN PERIODO DI TEMPO SIGNIFICATIVO, DI RECARSÌ NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA LEGALE DEL CONGIUNTO.**
- Il potere di adottare gli atti necessari per la definizione degli elementi e dei criteri necessari per accertare **l'ESISTENZA DI LEGAMI FAMILIARI COMPROVATI E PER VALUTARE IL VINCOLO DI DIPENDENZA, LA CAPACITÀ DEL CONGIUNTO DI OCCUPARSI DELLA PERSONA A CARICO E L'IMPOSSIBILITÀ DI VIAGGIARE PER UN PERIODO DI TEMPO significativo VIENE DELEGATO ALLA COMMISSIONE** ex art. 16 § 3 e 45 Reg. n. 604/2013
- La **domanda di asilo** può essere presentata anche **da persone che godono della PROTEZIONE TEMPORANEA di cui alla direttiva 2001/55/CE.** L'art. 18 direttiva 2001/55/CE stabilisce che in applicazione dei criteri e delle procedure per la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della Direttiva, **è competente «lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona sul suo territorio».**

Esame della **GERACHIA DEI CRITERI** da applicarsi per la
**DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE ALL'ESAME
DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**I CRITERI FONDATI SUL
DIRITTO AL
MANTENIMENTO
DELL'UNITA' FAMILIARE
&
AL RICONGIUNGIMENTO
DEL NUCLEO FAMILIARE**



PRIORITARI

**I CRITERI FONDATI SUL
PRINCIPIO DELLO STATO
MAGGIORMENTE
RESPONSABILE PER LA
PRESENZA DEL
RICHIEDENTE
PROTEZIONE SUL
TERRITORIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

1) PRIORITA' DEI CRITERI FONDATI SUL RISPETTO DEL NUCLEO FAMILIARE e stabilisce che **L'INTERESSE SUPERIORE del MINORE** costituisce un criterio fondamentale di cui gli Stati membri devono sempre tenere conto

Nel valutare **L'INTERESSE DEL MINORE**, gli Stati membri sono **tenuti a cooperare strettamente**. In particolare gli Stati membri **DEVONO VALUTARE:**

1) LA POSSIBILITA' DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE;

2) IL BENESSERE E LO SVILUPPO SOCIALE DEL MINORE;

3) LE CONSIDERAZIONI DI SICUREZZA (e specialmente se sussiste un rischio che il MINORE sia vittima della TRATTA DI ESSERI UMANI);


4) L'OPINIONE DEL MINORE, SECONDO LA SUA ETA' E RESPONSABILITA';

Ai fini del **REG. DUBLINO III**, la situazione **DI UN MINORE CHE ACCOMPAGNA IL RICHIEDENTE SUO FAMILIARE** è **INDISSOCIABILE** da quella del **RICHIEDENTE** e rientra nei **COMPITI DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DELLA DOMANDA DEL FAMILIARE, ANCHE SE IL MINORE NON È PERSONALMENTE RICHIEDENTE E PURCHÉ CIÒ CORRISPONDA AL SUO SUPERIORE INTERESSE.**

Stesso trattamento riservato ai FIGLI NATI DOPO CHE I RICHIEDENTI sono giunti nel territorio degli STATI MEMBRI, senza che sia necessario che inizi una nuova PROCEDURA di presa in CARICO degli STESSI.

DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO (MSNA)

Quando LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE È PRESENTATA DA UN MINORE NON ACCOMPAGNATO DA UN FAMILIARE O DA UN ADULTO CHE NE SIA RESPONSABILE PER LEGGE O PER PRASSI,




Lo **STATO** che riceve la domanda

1) deve adottare «al più presto le opportune disposizioni per IDENTIFICARE I FAMILIARI, I FRATELLI, I PARENTI DEL MINORE NON ACCOMPAGNATO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, sempre tutelando l'interesse superiore del minore»

Lo **STATO** che riceve la domanda

2) deve provvedere a nominare un «rappresentante» (persona o organizzazione designata dagli organi competenti) per assistere e rappresentare il minore allo scopo di garantirne l'interesse superiore e per esercitare, ove necessario, la capacità giuridica di agire per suo conto.

ART. 8 Reg. Dublino III
DETERMINAZIONE DELLO STATO
COMPETENTE QUANDO LA
DOMANDA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E' PROPOSTA DA
MSNA



**Quando la DOMANDA di PROTEZIONE INTERNAZIONALE è PRESENTATA
DA UN MINORE NON ACCOMPAGNATO è competente**

art. 8, Reg. n. 604/2013

- **Lo STATO membro nel quale si trova LEGALMENTE UN FAMILIARE o UN FRATELLO DELL'INTERESSATO, SE QUESTO è NELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE;**
- In caso di **MINORE CONIUGATO IL CUI CONIUGE NON SIA LEGALMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI**, lo **STATO MEMBRO** in cui si trova **LEGALMENTE IL PADRE, LA MADRE, UN FRATELLO O UN ALTRO ADULTO, RESPONSABILE PER IL MINORE PER LEGGE O PER PRASSI DI DETTO STATO;**
- **LO STATO MEMBRO IN CUI SI TROVA LEGALMENTE UN PARENTE** (cioé zii e nonni del richiedente, indipendentemente dal fatto che l'interessato sia FIGLIO LEGITTIMO o ADOTTIVO secondo le DEFINIZIONI del DIRITTO INTERNAZIONALE) qualora sia **ACCERTATO – sulla base di un esame individuale – che DETTO PARENTE PUÒ OCCUPARSI DEL RICHIEDENTE e ciò CORRISPONDA ALL'INTERESSE DEL MINORE.** In questo caso, **LO STATO IN CUI SI TROVA LEGALMENTE IL PARENTE PROVVEDE AL RICONGIUNGIMENTO E DIVENTA LO STATO MEMBRO COMPETENTE;**
- Nell'ipotesi in cui i congiunti sopra delineati siano **LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN PIÙ DI UNO STATO MEMBRO**, invece, **LA COMPETENZA DELLO STATO VIENE DETERMINATA UNICAMENTE SULLA BASE DELL'INTERESSE DEL MINORE**

DUE CASI PARTICOLARI:

1) IN MANCANZA DI FAMILIARI, FRATELLO O ALTRO PARENTE DEL MINORE, è COMPETENTE LO STATO MEMBRO IN CUI IL MINORE NON ACCOMPAGNATO HA PRESENTATO LA DOMANDA, sempre che ciò corrisponda al suo SUPERIORE INTERESSE;

2) IPOTESI DI MSNA che presenta più di una domanda di protezione internazionale in Stati Membri diversi: non prevista dal Reg. n. 604/2013. Si segue la Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in merito all'analogia norma del reg. Dublino II: la competenza non spetta al primo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione, MA ALLO STATO MEMBRO IN CUI IL MINORE SI TROVA DOPO AVERVI PRESENTATO TALE DOMANDA.

RISPETTO DEL DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE


ART. 9 REG. N. 604/2013: Se un familiare del richiedente «a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di PROTEZIONE INTERNAZIONALE in uno STATO MEMBRO, tale STATO MEMBRO è competente per l'esame della domanda di PROTEZIONE INTERNAZIONALE».

ART. 10 Reg. n. 604/2013: Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno stato membro domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro.

Gli ART. 9 e 10 dispongono che gli interessati devono avere espresso tale desiderio per iscritto, come del resto già prevedeva l'abrogato art. 17 reg. n. 1560/2003.

ART. 11 REG. DUBLINO III

CASO in cui DIVERSI FAMILIARI E/O FRATELLI MINORI NON CONIUGATI presentano una **DOMANDA DI PROTEZIONE NEL MEDESIMO STATO MEMBRO SIMULTANEAMENTE O IN DATE SUFFICIENTEMENTE RAVVICINATE** affinché la **DETERMINAZIONE dello STATO COMPETENTE** possa essere svolta congiuntamente e se l'applicazione **DEI CRITERI** enunciati nel **REGOLAMENTO** porterebbe a trattarle separatamente;



L' ART. 11 REG. DUBLINO III

**DETTA LE SEGUENTI
REGOLE SPECIALI**

a) è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati **lo STATO MEMBRO** che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;


b) negli altri casi, è competente **lo STATO MEMBRO** che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

2) I CRITERI FONDATI SUL PRINCIPIO DELLO STATO MAGGIORMENTE RESPONSABILE PER LA PRESENZA DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE SUL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA

- **Se il RICHIEDENTE è TITOLARE DI UN TITOLO DI SOGGIORNO O DI UN VISTO IN CORSO DI VALIDITA'**, lo STATO competente per l'esame della domanda di protezione è quello che ha rilasciato il TITOLO DI SOGGIORNO o il VISTO. Rimane fermo il principio che questa regola NON si applica quando il visto è stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 reg. CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
- **Caso in cui il RICHIEDENTE sia titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo STATO competente viene individuato applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:**
 - a) lo Stato che ha rilasciato **il titolo che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, la cui scadenza è più lontana;**
 - b) lo Stato membro che ha **rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana quando i visti sono di analoga natura;**
 - c) lo Stato membro che ha rilasciato **il visto con durata più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando si tratta di visti di natura diversa.**




COMPETENZA DELLO STATO CHE HA RILASCIATO IL TITOLO DI SOGGIORNO



Se il richiedente è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio dello Stato membro e fino a quando il richiedente non ha lasciato il territorio degli Stati membri;

Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un richiedente che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi, non osta alla competenza dello Stato membro che lo ha rilasciato. Tale competenza, però, cessa quando lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

COMPETENZA DELLO STATO IN CUI LA DOMANDA È STATA PRESENTATA



Se il richiedente è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi, che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso in uno Stato membro e se il richiedente non ha lasciato il territorio di uno degli Stati membri;

NOVITA' RISPETTO A DUBLINO II:
Art. 15 Reg. N 604/2013: Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata (e non più quando la domanda di asilo è presentata) nella zona di transito di un aeroporto di uno Stato membro, detto stato è competente per l'esame della domanda.

CASO del RICHIEDENTE

1) ha varcato ILLEGALMENTE LA FRONTIERA di uno STATO MEMBRO proveniente da un PAESE TERZO vanno applicate le seguenti regole:

a) lo Stato membro in questione è **competente per l'esame della domanda**, ma **questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera**; **b)** quando uno Stato membro **non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del punto precedente** e quando è accertato che il richiedente – **entrato illegalmente nei territori degli Stati membri (ovvero se le circostanze del suo ingresso non possono essere accertate)- all'atto di presentazione della domanda, ha soggiornato in precedenza per un periodo continuativo di almeno cinque mesi in uno stato membro prima di presentare la richiesta di protezione, tale Stato è competente per l'esame della domanda**; **c)** se il richiedente ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, è competente lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente.

2) è ENTRATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IN CUI è DISPENSATO DAL VISTO

Quando il cittadino di un Paese Terzo o l'apolide è entrato **nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda compete a tale Stato membro**. Tale regola non si applica **se la persona interessata presenta la domanda di protezione in altro Stato membro in cui è ugualmente dispensato dall'obbligo di visto: in questo caso, lo Stato in cui è stata presentata la domanda è competente per il suo esame**.

Clausole discrezionali: clausola di sovranità e umanitaria

Art. 17 § 1, reg. n. 604/2013

CLAUSOLA DI SOVRANITA':

«Ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide anche se la domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento stesso» e, in tal caso, diventa lo Stato membro competente ed assume gli obblighi connessi a tale competenza.

NOVITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA PRECEDENTE:

Obbligo e non più facoltà dello Stato che ha attivato la clausola di SOVRANITA' di informare lo Stato membro precedentemente competente, quello che ha in corso la procedura di Dublino o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico l'interessato e l'obbligo di inserire la propria decisione di esaminare la domanda, compresa la data in cui è stata presa, nella banca dati EURODAC.

DA OBBLIGO A FACOLTÀ

Nel Reg. DUBLINO II l'**applicazione della clausola di sovranità** costituisce una **FACOLTÀ DEGLI STATI**. Interpretando l'art. 3 § 2, reg. DUBLINO II, la Corte di Giustizia aveva precisato che l'applicazione della **CLAUSOLA DI SOVRANITA'** diventa un **OBBLIGO** quando vi sono seri motivi per ritenere che nello Stato membro in cui il richiedente dovrebbe essere trasferito in forza dell'applicazione dei criteri di DUBLINO II vi sono, nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, **«CARENZE SISTEMICHE»** che implicino un **trattamento inumano o degradante dei richiedenti asilo trasferiti nel territorio di questo Stato membro.**

L'art. 3 § 2, **REG. DUBLINO III** recepisce la giurisprudenza della CORTE e stabilisce – **COME CRITERIO GENERALE SOTTRATTO ALLA DISCREZIONALITA' DEGLI STATI**- che nel caso in cui nello Stato inizialmente designato come competente vi sono **CARENZE SISTEMICHE** nella **PROCEDURA DI ASILO E NELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA** che comportino il **RISCHIO DI TRATTAMENTI INUMANI o DEGRADANTI** ai sensi dell'art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell'**UNIONE EUROPEA**, lo **STATO** che ha avviato la **PROCEDURA** deve proseguire l'**ESAME** per verificare se altro **STATO MEMBRO** può essere designato come **COMPETENTE**.

Se **NON** è possibile eseguire il **TRASFERIMENTO VERSO IL PRIMO STATO O ALTRO STATO** designato come **COMPETENTE** in base ai criteri, lo **STATO** che ha avviato la procedura diventa lo stato membro competente.

LA CLAUSOLA UMANITARIA

Prevista nell'art. 17 §2 che conferma la FACOLTA' DEGLI STATI DI PROCEDERE AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE PER MOTIVI DI TIPO UMANITARIO

In base a questa norma – che rispetto alla formulazione dell'art. 15 del reg. 343/2003 non riprende le parti concernenti le persone che dipendono dall'assistenza di un familiare e i minori non accompagnati che hanno in un altro Stato parenti in grado di occuparsene (criteri ora diventati obbligatori e regolamentati dagli artt. 16 e 8 del reg. n. 604/2013) – **LO STATO CHE PROCEDE ALLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE O LO STESSO STATO COMPETENTE POSSONO, PRIMA CHE SIA PRESA UNA DECISIONE DI MERITO, CHIEDERE AD UN ALTRO STATO «DI PRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE AL FINE DI PROCEDERE AL RICONGIUNGIMENTO DI PERSONE LEGATE DA QUALSIASI VINCOLO DI PARENTELA, PER RAGIONI UMANITARIE, FONDATE IN PARTICOLARE SU MOTIVI FAMILIARI O CULTURALI».**

Il concetto di parentela **«QUALSIASI VINCOLO DI PARENTELA»** rilevante ai fini dell'art. 17 § 2 è più ampio di quello rilevante ai fini dell'applicazione dei criteri posti a tutela dell'unità del nucleo familiare e delle persone a carico e la norma precisa che tale richiesta può essere effettuata anche se lo Stato membro richiesto non è competente secondo i criteri definiti negli articoli da 8 a 11 e nell'art. 16 del Regolamento.

LA CLAUSOLA UMANITARIA NEL REG. DUBLINO III

La norma richiede:

1) che gli interessati esprimano il **loro consenso per ISCRITTO**;

2) che la richiesta di presa in carico deve essere corredata da tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che consentano allo Stato richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato richiesto di valutare la situazione – che provvede ad ogni verifica necessaria per esaminare i motivi umanitari, deve:

a) rispondere allo Stato richiedente nel **termine di due mesi dal ricevimento della richiesta**;

b) deve **motivare l'eventuale richiesta del rifiuto**.

Il Reg. n. 343/2003 (DUBLINO II) prevedeva la clausola umanitaria all'art. 15

In forza di questa CLAUSOLA UMANITARIA nel Regolamento DUBLINO II, qualsiasi Stato membro – in deroga ai principi del regolamento e con il consenso espresso per iscritto delle persone interessate – poteva procedere «al ricongiungimento di membri della stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali».

L'art. 15 § 2, disponeva anche che nel caso in cui la persona interessata dipendeva dall'assistenza di un'altra per gravidanza, maternità recente, malattia grave, serie handicap o età avanzata, gli Stati membri potevano lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovava nel territorio di uno degli stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel Paese di origine.


Il § 3 dell'art. 15, Reg. n. 343/2003 prevedeva che nel caso di domanda presentata da un minore non accompagnato che aveva in un altro Stato parenti in grado di occuparsi di lui, gli Stati membri cercavano «di ricongiungere il minore», purché ciò non fosse in contrasto con il suo migliore interesse.

LA CLAUSOLA UMANITARIA DEL REG. DUBLINO II È STATA OGGETTO DELLA SENTENZA 6 NOVEMBRE 2012 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Il caso oggetto di **rinvio pregiudiziale alla Corte** riguardava un richiedente di origine cecena che aveva presentato domanda di asilo in Polonia; **successivamente, senza attendere la decisione dell'autorità di tale Stato, si era trasferita in Austria e aveva presentato domanda di protezione internazionale.**

In Austria vivevano il figlio e la nuora della richiedente con le loro tre figlie minori ed era dimostrato che **la nuora si trovava in una situazione di dipendenza rispetto alla suocera per la presenza di un neonato e per la grave malattia e la serie disabilità da cui era affetta a seguito di un grave evento traumatico occorso in un Paese terzo.**

Ritenendo che la Polonia fosse competente per l'esame della domanda di asilo, **le autorità austriache avevano chiesto a tale Stato di riprendere in carico la richiedente; le autorità polacche, senza chiedere l'applicazione della clausola umanitaria, avevano acconsentito e aveva respinto la domanda di asilo presentata in Austria.**




LA CLAUSOLA UMANITARIA DEL REG. DUBLINO II È STATA OGGETTO DELLA SENTENZA 6 NOVEMBRE 2012 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La richiedente aveva proposto ricorso contro questa decisione e l'autorità giudiziaria austriaca ha deciso di porre alla Corte le seguenti questioni:

a) se la clausola umanitaria di cui all'art. 15 Reg. Dublino II deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro che non sarebbe competente in base ai criteri del regolamento, diviene obbligatoriamente competente per motivi umanitari in circostanze come quelle oggetto del procedimento ed anche in mancanza di una specifica richiesta in tal senso da parte dello Stato competente;

b) se la clausola di sovranità di cui all'art. 3 Reg. Dublino II, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro che non sarebbe competente in base ai criteri del regolamento, **diviene obbligatoriamente competente quando la competenza diversamente prevista dalle disposizioni del Regolamento comporta la violazione degli art. 3 e 8 della CEDU e se, in questo caso, si possa fare ricorso a nozioni di «trattamento inumano» e di «famiglia» diverse e più ampie rispetto a quelle applicate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.**



La Corte ha rilevato:

In primo luogo, che il solo fatto che il richiedente non si trovi nel territorio dello Stato membro competente ma sia già presente nel territorio dello Stato membro in cui cerca di ottenere il ricongiungimento facendo valere ragioni umanitarie, non può avere di per sé l'effetto di escludere l'applicazione della clausola umanitaria.

Il § 2 dell'art. 15 del REG. DUBLINO II non concerne solo le situazioni in cui sia il familiare e non il richiedente asilo a dipendere dall'assistenza di un'altra persona: questa interpretazione infatti non è esclusa dal § 2 dell'art. 15 del reg. 343/2003, il cui obiettivo, come esposto dal settimo considerando, è quello di permettere agli Stati di lasciar ricongiungere i membri della stessa famiglia quando ciò sia necessario per ragioni umanitarie.

Quando insorgono situazioni di dipendenza che possono rientrare tra quelle previste dal § 2 dell'art. 15 del Reg. Dublino, se le persone interessate si trovano in uno Stato membro differente da quello competente in base ai criteri del regolamento e se i legami familiari esistevano già nel Paese di origine, tale Stato membro è «di regola» tenuto a lasciare insieme le persone. Inoltre, il dovere di lasciare di regola insieme il richiedente asilo e il parente «va inteso nel senso che uno Stato membro può derogare a tale obbligo di lasciare insieme le persone interessate solamente se una deroga del genere è giustificata dall'assenza di una situazione eccezionale».

La Corte ha rilevato:


La Corte ha escluso che sia necessaria una specifica attivazione della clausola umanitaria da parte dello Stato originariamente competente allo Stato in cui il richiedente si trovi.

La Corte ha ricordato che le autorità nazionali hanno l'obbligo di assicurarsi che l'attuazione del reg. Dublino avvenga in modo da garantire l'effettivo accesso alle procedure di determinazione dello status di rifugiato e dal non pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di asilo.

Quando il richiedente asilo ed il suo familiare che si trovano in un determinato stato membro hanno adeguatamente dimostrato che esiste una situazione di dipendenza, le autorità di tale stato membro non possono ignorare l'esistenza di tale specifica situazione e il requisito della presentazione della richiesta di applicazione della clausola umanitaria da parte dell'altro stato membro sarebbe «puramente un pro forma», privo di «alcuno scopo». Tale requisito, inoltre sarebbe in contrasto con l'obbligo di rapidità, perché prolungherebbe inutilmente il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

I DIRITTI DEL RICHIEDENTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DUBLINO


- a) **ART. 4 REG. DUBLINO III: amplia il Diritto di INFORMAZIONE del richiedente la PROTEZIONE INTERNAZIONALE**
- b) **ART. 5 REGOLAMENTO DUBLINO III: DIRITTO AL COLLOQUIO PERSONALE DEL RICHIEDENTE**
- c) **ART. 26: DIRITTO DEL RICHIEDENTE ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO da parte dello STATO MEMBRO CHE HA ATTIVATO LA PROCEDURA DI DUBLINO quando lo STATO RICHIESTO accetta di PRENDERLO O RIPRENDERLO in CARICO**



I DIRITTI DEL RICHIEDENTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DUBLINO

Non appena presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente – per iscritto ed in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile – ha diritto di essere informato:

- delle finalità del regolamento n. 604/2013, delle conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, delle conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro ad un altro durante la procedura Dublino e durante l'esame della domanda di protezione;**
- dei criteri di determinazione dello Stato competente e della loro gerarchia (compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno stato membro può comportare che tale stato membro diventi competente ai sensi del Regolamento, nonché delle varie fasi della procedura e della loro durata;**
- del colloquio di cui al successivo art. 5 (colloquio finalizzato anche alla corretta comprensione delle informazioni) e della possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o altre persone legate da vincoli di parentela negli Stati membri;**



I DIRITTI DEL RICHIEDENTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DUBLINO

- **della possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere una sospensione del trasferimento;**
- **del fatto che le autorità competenti possono scambiarsi i dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi del regolamento;**
- **del diritto di accesso ai propri dati, del diritto alla rettifica se gli stessi sono inesatti e delle procedure da seguire per esercitare tali diritti;**

Ultimo paragrafo dell'art. 14: la Commissione redige un opuscolo informativo comune ed un apposito opuscolo informativo per i minori (realizzato in modo che gli Stati membri possano completarlo con informazioni aggiuntive specifiche), opuscoli che devono contenere quanto meno le informazioni che devono essere necessariamente fornite alla persona interessata.

B) ART. 5 REGOLAMENTO DUBLINO III : DIRITTO AL COLLOQUIO PERSONALE DEL RICHIEDENTE

Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione deve effettuare un **COLLOQUIO PERSONALE CON IL RICHIEDENTE IN TEMPO UTILE E IN OGNI CASO PRIMA CHE** sia adottata **LA DECISIONE DI TRASFERIRE IL RICHIEDENTE VERSO LO STATO COMPETENTE.**

IL COLLOQUIO PERSONALE – che deve essere svolto in una lingua che la persona comprende (o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile) e nella quale è **IN GRADO DI COMUNICARE** e, ove necessario, **CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE** in gradi di **GARANTIRE UNA COMUNICAZIONE ADEGUATA** – si svolge in condizioni tali da assicurare una comunicazione adeguata – **SI SVOLGE IN CONDIZIONI TALI DA ASSICURARE RISERVATEZZA ED A MEZZO DI PERSONALE QUALIFICATO.** Del colloquio viene redatta una sintesi scritta (in forma di relazione o di modulo standard), cui il richiedente e/o l'avvocato che lo rappresenta hanno diritto di **ACCEDERE TEMPESTIVAMENTE.** **IL COLLOQUIO NON Può ESSERE EFFETTUATO SOLO QUANDO:**


a) il RICHIEDENTE è FUGGITO;

b) dopo aver ricevuto le INFORMAZIONI di cui all'art. 4, il richiedente ha già fornito gli ELEMENTI PERTINENTI per determinare lo STATO PERTINENTE IN ALTRO MODO;

Gli Stati che non effettuano il colloquio devono comunque consentire al RICHIEDENTE la POSSIBILITA' DI PRESENTARE OGNI ALTRA INFORMAZIONE UTILE per DETERMINARE CORRETTAMENTE lo STATO COMPETENTE prima di ADOTTARE la decisione di TRASFERIMENTO;

C)ART. 26: DIRITTO DEL RICHIEDENTE ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO da parte dello STATO MEMBRO CHE HA ATTIVATO LA PROCEDURA DI DUBLINO quando lo STATO RICHIESTO accetta di PRENDERLO O RIPRENDERLO in CARICO

- **La decisione di TRASFERIMENTO deve contenere le informazioni sui MEZZI DI IMPUGNAZIONE DISPONIBILI, COMPRESSE quelle relative al diritto di CHIEDERE, ove previsto, l'EFFETTO SOSPENSIVO e AI TERMINI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO o ALLA PARTENZA VOLONTARIA.**
- **Avverso una decisione di trasferimento, infatti il RICHIEDENTE ha DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO e ad una REVISIONE della medesima, in FATTO E IN DIRITTO, DINANZI AD UN ORGANO GIURISDIZIONALE E GLI STATI MEMBRI devo fissare UN TERMINE RAGIONEVOLE entro il quale L'INTERESSATO può esercitare tale DIRITTO.**



C)ART. 26: DIRITTO DEL RICHIEDENTE ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO da parte dello STATO MEMBRO CHE HA ATTIVATO LA PROCEDURA DI DUBLINO quando lo STATO RICHIESTO accetta di PRENDERLO O RIPRENDERLO in CARICO

LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO NON HA UN EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO, ma gli STATI MEMBRI, nel loro DIRITTO NAZIONALE, devono prevedere ALTERNATIVAMENTE:

- a) che il ricorso o la revisione conferisca all'interessato il DIRITTO di rimanere nello STATO MEMBRO interessato IN ATTESA del RICORSO o della REVISIONE;**
- b) che il TRASFERIMENTO sia AUTOMATICAMENTE SOSPESO per un PERIODO DI TEMPO RAGIONEVOLE e che tale sospensione SCADA dopo che un organo giurisdizionale abbia deciso in ordine alla concessione della sospensione;**
- c) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere ad un ORGANO GIURISDIZIONALE, entro un TERMINE RAGIONEVOLE, che consenta un esame attento e rigoroso della richiesta e l'eventuale decisione di non sospendere deve essere MOTIVATA.**



C)ART. 26: DIRITTO DEL RICHIEDENTE ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO da parte dello STATO MEMBRO CHE HA ATTIVATO LA PROCEDURA DI DUBLINO quando lo STATO RICHIESTO accetta di PRENDERLO O RIPRENDERLO in CARICO

Nel Corso della **PROCEDURA DUBLINO**, il richiedente asilo mantiene il **DIRITTO DI FRUIRE DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA** già stabilite dalla Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 e ora dalla Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013;

Interpretando la direttiva 2003/9/CE la Corte di Giustizia ha infatti stabilito che «uno Stato membro al quale sia stata presentata una **DOMANDA di ASILO è TENUTO A CONCEDERE LE CONDIZIONI MINIME DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO** stabilite da tale direttiva **ANCHE AD UN RICHIEDENTE ASILO** per il quale detto STATO decida – in applicazione del regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 – di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente».

C)ART. 26: DIRITTO DEL RICHIEDENTE ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO da parte dello STATO MEMBRO CHE HA ATTIVATO LA PROCEDURA DI DUBLINO quando lo STATO RICHIESTO accetta di PRENDERLO O RIPRENDERLO in CARICO

La Corte ha rilevato che «l'obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una DOMANDA di ASILO, di concedere le CONDIZIONI MINIME stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo cessa al momento del **TRASFERIMENTO EFFETTIVO di costui da parte dello STATO MEMBRO AUTORE DELLA SUDETTA RICHIESTA, e l'ONERE FINANZIARIO derivante dalla CONCESSIONE DELLE CONDIZIONI MINIME di cui sopra spetta a quest'ultimo STATO MEMBRO, sul quale grava l'obbligo suddetto**».

Il Diritto all'accoglienza nel corso della PROCEDURA DUBLINO da parte dei RICHIEDENTI, TRATTENUTI o NONm è ora richiamato nei considerando 11 e 20 reg. n. 604/2013.

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO E DI TRASFERIMENTO

Disciplina minuziosa delle procedure di presa e ripresa in carico e di trasferimento, PREDETERMINANDO le conseguenze in caso di mancato rispetto DEI TERMINI per formulare LA RICHIESTA o LA RISPOSTA e PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO.

- **CASO di DISACCORDO PERSISTENTE tra GLI STATI su qualsiasi ASPETTO DEL REGOLAMENTO: ART. 37 REG. N. 604/2013: prevede un NUOVO MECCANISMO CONCILIATIVO in luogo di quello regolamentato dall'abrogato art. 14 del REG. DUBLINO II**
- **Un COMITATO composto di tre membri, APPARTENENTI a STATI NON COINVOLTI NELLA CONTROVERSIA, propone una soluzione conciliativa che gli STATI INTERESSATI si impegnano a TENERE nel MASSIMO CONTO;**
- **La decisione del COMITATO RIMANE TUTTAVIA NON VINCOLANTE come già quella PROPOSTA dal COMITATO istituito a norma del REG. DUBLINO II;**
- **art. 36 Reg. DUBLINO III: Gli Stati possono concludere o mantenere accordi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del regolamento, al fine di aumentarne l'efficacia e facilitarne l'esecuzione.**
- **Detti accordi possono avere per oggetto gli scambi di ufficiali di collegamento o la semplificazione delle procedure e la riduzione dei termini, tuttavia se sono incompatibili con il reg. DUBLINO III, gli Stati interessati sono obbligati di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.**

LE PROVE

Le prove fornite dallo STATO richiedente l'applicazione della PROCEDURA DUBLINO e quelle CONSIDERATE dallo STATO RICHIESTO si distinguono in **FORMALI** e **INDIZIARIE**.

Le PROVE FORMALI sono quelle che DETERMINANO LA COMPETENZA ai sensi del REGOLAMENTO fino a quando NON sono CONFUTATE DA PROVE CONTRARIE

Le PROVE INDIZIARIE sono elementi INDICATIVI che, pur non essendo INOPPUGNABILI, possono essere SUFFICIENTI, IN ALCUNI CASI, a seconda del valore PROBATORIO ad esse attribuito; tale valore probatorio deve essere quindi esaminato caso per caso;

ART. 22 REG. DUBLINO III: In mancanza di prove formali, lo Stato richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono COERENTI, VERIFICABILI e SUFFICIENTEMENTE PARTICOLAREGGIATE.

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO

- La procedura di presa in carico, regolata dagli art. 21 e 22 REG. DUBLINO III è rimasta immutata rispetto alla DISCIPLINA precedente.
- Lo Stato membro che ha ricevuto una DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE e ritiene competente per l'esame della stessa UN ALTRO STATO MEMBRO può chiedere a quest'ultimo di prendere in carico il richiedente.
- Tale richiesta deve essere inoltrata «quanto prima» e comunque entro tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.
- Se invece la competenza viene individuata attraverso il sistema Eurodac, il Reg. DUBLINO III precisa che la richiesta di PRESA IN CARICO deve essere inviato allo Stato membro ritenuto competente entro due mesi dal ricevimento della risposta di Eurodac.
- Se la richiesta di presa in carico non è formulata entro i suddetti termini, la competenza all'esame della domanda spetta allo Stato in cui la domanda è stata presentata;

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO

- Lo Stato membro richiesto deve decidere entro due mesi decorrenti dal ricevimento della richiesta e la mancata risposta entro detto termine equivale ad accettazione e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona interessata e di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.
- **Nei casi in cui la domanda di protezione è stata presentata a seguito del rifiuto di ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, LO STATO RICHIESTO deve fare ogni sforzo per rispettare il TERMINE ASSEGNATO ma, in casi eccezionali – quando è possibile dimostrare che l'esame della richiesta di presa in carico è particolarmente COMPLESSO.**
- **Può FORNIRE LA SUA RISPOSTA ENTRO IL TERMINE DI UN MESE e PREVIA COMUNICAZIONE, nel TERMINE ORIGINARIAMENTE RICHIESTO, della sua decisione di DIFFERIRE LA RISPOSTA. RCHE' SENZA EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO**

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO

Se invece lo STATO richiesto NON ritiene di essere competente, IN APPLICAZIONE dell'art. 5 REG. DUBLINO III, deve inviare una risposta motivata e dettagliata allo STATO RICHIEDENTE. Lo STATO RICHIEDENTE può accettarla o SOLLECITARE UN RIESAME DI TALE VALUTAZIONE ENTRO TRE SETTIMANE e, in questo caso, lo STATO RICHiesto deve rispondere ENTRO le DUE SETTIMANE SUCCESSIVE.

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO

Art. 23 – 24 e 25 REG. n. 604/2013 (DUBLINO III): Fissa il termine, non indicato nel REGOLAMENTO DUBLINO II, in cui uno STATO MEMBRO deve inoltrare la richiesta di RIPRESA IN CARICO

ART. 23: Caso in cui il richiedente protezione, che aveva già presentato una domanda di protezione internazionale (in corso d'esame ritirata o respinta) in uno STATO MEMBRO, presenta UNA NUOVA DOMANDA IN UN ALTRO STATO MEMBRO. Tale ultimo Stato – quanto prima e comunque entro due mesi dalla risposta EURODAC oppure entro tre mesi dalla data di presentazione della DOMANDA se vi sono PROVE DIVERSE dai dati ottenuti dal SISTEMA EURODAC – Può CHIEDERE ALL'ALTRO STATO DI RIPRENDERE IN CARICO IL RICHIEDENTE. Se questi termini non vengono rispettati, la competenza per l'esame della domanda passa allo STATO in cui la NUOVA DOMANDA è PRESENTATA.

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO

Art. 24: Disciplina il CASO in cui LA PERSONA CHE SOGGIORNA SENZA ALCUN TITOLO IN UNO STATO MEMBRO E SENZA AVERVI PRESENTATO DAMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE AVEVA GIA' PRESENTATO IN UN ALTRO STATO DOMANDA DI PROTEZIONE (in corso d'esame, ritirato o respinta).

Anche in questo caso, lo STATO in cui il RICHIEDENTE si trova – quanto prima e comunque entro due mesi dalla risposta EURODAC oppure entro TRE MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA se vi sono PROVE DIVERSE dai dati ottenuti DAL SISTEMA EURODAC – può chiedere all'altro STATO DI RIPRENDERE IN CARICO IL RICHIEDENTE.

Se questi termini non vengono rispettati, lo STATO in cui la persona soggiorna senza titolo, le offre la possibilità di presentare una NUOVA DOMANDA.

ART. 24: Disciplina il caso in cui LA PERSONA, LA CUI DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E' STATA GIA' RESPINTA CON DECISIONE DEFINITIVA IN UNO STATO, SI TROVA SENZA ALCUN TITOLO DI SOGGIORNO IN ALTRO STATO MEMBRO. Quest'ultimo STATO, in alternativa alla richiesta di presa in CARICO all'altro STATO, può avviare LA PROCEDURA DI RIMPATRIO di cui alla DIRETTIVA 2008/115/CE (Direttiva Rimpatri).

LA PROCEDURA DI PRESA IN CARICO

LO STATO MEMBRO RICHIESTO deve procedere alle verifiche necessarie e decidere in merito alla richiesta di ripresa IN CARICO dell'interessato QUANTO PRIMA e comunque entro IL TERMINE DI UN MESE O DI DUE SETTIMANE QUANDO LA RICHIESTA E' BASATA SUI DATI del SISTEMA EURODAC. La mancata risposta nei termini sopra delineati EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA E COMPORTA L'OBBLIGO DI RIPRENDERE IN CARICO L'INTERESSATO, COMPRESO QUELLO DI ADOTTARE DISPOSIZIONI APPROPRIATE AL SUO ARRIVO.

Questi termini sono RIDOTTI quando il RICHIEDENTE E' TRATTENUTO al fine di assicurare le PROCEDURE DI TRASFERIMENTO previste dal REGOLAMENTO DUBLINO III. In questo caso il periodo per inoltrare una RICHIESTA DI PRESA IN CARICO NON può SUPERARE il TERMINE di UN MESE dalla DATA DI PRESENTAZIONE della DOMANDA DI PROTEZIONE e lo STATO RICHIESTO deve RISPONDERE ENTRO DUE SETTIMANE dal RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

IL TRASFERIMENTO

ART. 29 REG. DUBLINO III: Conferma che il trasferimento della persona interessata dallo STATO MEMBRO RICHIEDENTE a quello COMPETENTE deve avvenire NON APPENA ciò sia MATERIALMENTE POSSIBILE e comunque ENTRO SEI MESI che decorrono dal MOMENTO in cui LO STATO COMPETENTE ha accettato la RICHIESTA.

La norma – recependo le indicazioni della CORTE DI GIUSTIZIA – aggiunge che TALE TERMINE anche dalla decisione definitiva su un ricorso o una istanza di revisione che abbiano EFFETTO SOSPENSIVO.

IL TERMINE per eseguire il TRASFERIMENTO può essere PROROGATO fino ad un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il TRASFERIMENTO a causa della detenzione dell'interessato e fino ad un massimo di DICHIOTTO MESI quando lo stesso si è reso irreperibile;

Lo Stato MEMBRO competente è informato SENZA INDUGI della DECISIONE DI RINVIARE il TRASFERIMENTO QUALORA SIANO PROMOSSI UN RICORSO O UNA REVISIONE aventi EFFETTO SOSPENSIVO ovvero SUSSISTANO MOTIVAZIONI MATERIALI quali LO STATO DI SALUTE, L'INDISPONIBILITA' DEL MEZZO DI TRASPORTO o IL FATTO CHE L'INTERESSATO si sia SOTTRATTO ALL'ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO.

IL TRASFERIMENTO

IL TERMINE per eserguire il TRASFERIMENTO è ridotto quando la PERSONA è TRATTENUTA. In questo caso il TRASFERIMENTO deve essere effettuato ENTRO SEI SETTIMANE dall'ACCETTAZIONE ESPLICITA O IMPLICITA della RICHIESTA o dal MOMENTO in cui il RICORSO o l'ISTANZA DI REVISIONE non hanno più EFFETTO SOSPENSIVO, fermo restando che se QUESTI TERMINI NON SONO RISPETTATI la persona non è più trattenuta.

Qualora il TRASFERIMENTO NON avvenga nei termini sopra DELINEATI, la COMPETENZA è TRASFERITA allo STATO RICHIEDENTE.

In caso di trasferimento effettuato ERRONEAMENTE o se la DECISIONE DI TRASFERIMENTO viene RIFORMATA in APPELLO o in seguito a REVISIONE DOPO LA SUA ESECUZIONE, il § 3 del REG. N. 604/2013 AGGIUNGE L'OBBLIGO dello STATO che ha eseguito il TRASFERIMENTO di riprendere IMMEDIATAMENTE IN CARICO L'INTERESSATO.

Le modalità del TRASFERIMENTO e le regole cui gli STATI MEMBRI devono ATTENERSI sono ancora indicate negli artt. 7 – 10, REG. DUBLINO II, ma l'art. 29 REG. DUBLINO III, introduce l'obbligo degli STATI MEMBRI di effettuare i trasferimenti IN MODO UMANO e NEL PIENO RISPETTO dei DIRITTI FONDAMENTALI e della DIGNITA' UMANA.

IL TRASFERIMENTO

In base al **REG. DUBLINO II**, l'esecuzione del trasferimento può avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) su iniziativa del **RICHIEDENTE**, con fissazione di un termine ultimo;
- b) sotto forma di **PARTENZA CONTROLLATA** : in questo caso il **RICHIEDENTE** è accompagnato fino all'**IMBARCO** da un **AGENTE** dello **STATO RICHIEDENTE** e il suo **ARRIVO** è notificato allo **STATO COMPETENTE** entro un **TERMINE** precedentemente convenuto;
- c) **SOTTO SCORTA**: in questo caso l'interessato è **ACCOMPAGNATO** da un **AGENTE** dello **STATO RICHIEDENTE** o dal **RAPPRESENTANTE** di un **ORGANISMO** incaricato a tal fine dallo **STATO RICHIEDENTE** e **CONSEGNATO ALLE AUTORITA'** dello **STATO COMPETENTE**;

Nel CASO di PARTENZA su INIZIATIVA del RICHIEDENTE e di PARTENZA CONTROLLATA, L'INTERESSATO viene provvisto di un LASCIAPASSARE che gli permetta di recarsi nello stato competente.

Anche nel caso di PARTENZA SOTTO SCORTA, al RICHIEDENTE ASILO privo di documenti di identità, viene rilasciato un LASCIAPASSARE: il giorno e il luogo del suo trasferimento sono decisi di comune accordo dagli STATI INTERESSATI.

IL TRASFERIMENTO

In ogni caso lo STATO MEMBRO che esegue il TRASFERIMENTO provvede affinché tutti i DOCUMENTI DEL RICHIEDENTE siano RESTITUITI al LEGITTIMO PROPRIETARIO PRIMA della PARTENZA, ovvero siano affidati AI MEMBRI DELLA SCORTA perché li consegnino alle competenti autorità dello STATO MEMBRO RESPONSABILE, ovvero siano TRASMESSI PER ALTRE VIE APROPRIATE.

I costi del TRASFERIMENTO – che non sono imputabili alle persone da trasferire – sono A CARICO DELLO STATO MEMBRO che provvede al TRASFERIMENTO e, in caso di TRASFERIMENTO ERRONEO o MODIFICATO in SEDE GIURISDIZIONALE o DI REVISIONE, sono A CARICO dello STATO MEMBRO che ha inizialmente provveduto al trasferimento;

IL REG. DUBLINO III introduce l'obbligo degli STATI MEMBRI di scambiarsi INFORMAZIONI UTILI e DATI SANITARI, prima del TRASFERIMENTO.


Art. 31 REG. DUBLINO III: Lo Stato procedente deve comunicare allo Stato di destinazione i dati personali relativi alla persona da trasferire al fine di consentire a quest'ultimo di fornire all'interessato una ASSISTENZA ADEGUATA (comprese le CURE MEDICHE immediate richieste per la SALVAGUARDIA DEI SUOI INTERESSI VITALI) e di garantire la CONTINUITA' della PROTEZIONE e dei DIRITTI di cui al REGOLAMENTO.

IL TRASFERIMENTO

- Tali DATI devono essere IDONEI, PERTINENTI e NON ECCESSIVI e sono comunicati entro un periodo di tempo ragionevole prima del TRASFERIMENTO;
- lo Stato che procede al TRASFERIMENTO comunica inoltre all'altro STATO OGNI INFORMAZIONE che ritiene NECESSARIA PER TUTELARE I DIRITTI E LE ESIGENZE SPECIFICHE IMMEDIATE della PERSONA INTERESSATA e, in particolare, quelle attinenti alle EVENTUALI CURE MEDICHE che potrebbero essere RICHIESTE, AGLI ESTREMI DI FAMILIARI, PARENTI o altre PERSONE legate DA VINCOLI DI PARENTELA che si trovano nello STATO DI DESTINAZIONE, ALL'ISTRUZIONE DEI MINORI, ALLA STIMA dell'ETA' di un RICHIEDENTE.
- In base all'ART. 32 – previo consenso esplicito dell'INTERESSATO (o se questi si trova in condizioni di incapacità di prestare il CONSENSO, quando le informazioni sono necessarie per SALVAGUARDARE INTERESSI VITALI) - lo STATO CHE PROCEDE AL TRASFERIMENTO deve comunicare allo STATO DI DESTINAZIONE NOTIZIE su EVENTUALI ESIGENZE SPECIFICHE DELLA PERSONA da trasferire, compresi i dati sullo STATO di SALUTE FISICA e MENTALE.
- Tali INFORMAZIONI sono fornite AL SOLO SCOPO di SOMMINISTRARE ASSISTENZA MEDICA O TERAPIE, in particolare a DISABILI, ANZIANI, DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, MINORI o PERSONE che hanno subito TORTURE, STUPRI O ALTRE FORME DI VIOLENZA PSICOLOGIA, FISICA O SESSUALE E L'EVENTUALE MANCATO CONSENSO NON E' OSTATIVO AL TRASFERIMENTO.

Caso II

Eddin, la compagna e la figlia minore, tutti cittadini siriani, nel settembre 2013 decidono di scappare dalla Siria essendo divenuto oramai troppo pericoloso continuare a vivere in quel Paese, e certi di non avere alcuna speranza futura. Decidono di raggiungere i familiari da tempo residenti in Germania, pertanto, una volta raggiunta la Turchia si affidano ai trafficanti che organizzano il viaggio. Purtroppo Eddin non ha i soldi necessari per pagare il viaggio di tutto il nucleo familiare, pertanto, decide di far partire la compagna e la figlia, e di attendere lui in Turchia di trovare i soldi necessari per proseguire il viaggio. La compagna e la figlia riescono a raggiungere la Germania e finalmente si ricongiungono ai familiari che le aiutano a presentare la domanda di protezione internazionale. Eddin a distanza di qualche mese, trovati i soldi, riesce a riprendere il viaggio, ma mentre si trova in Grecia il gruppo di trafficati viene fermato per dei controlli ed Eddin, come gli altri viene fotosegnalato.



Caso II

Eddin non vuole che la sua domanda di protezione internazionale venga esaminata dalla Grecia quindi decide di non presentare la domanda di protezione internazionale e di proseguire il viaggio via mare verso l'Italia, per poi raggiungere la Germania. In Italia, successivamente allo sbarco, Eddin viene confuso per un trafficante e dunque fermato/fotosegnalato/interrogato. Dopo aver chiarito l'equivoco, tuttavia, Eddin senza soldi e con i compagni del viaggio che hanno proseguito senza di lui, si sente perso e decide di presentare la domanda di protezione internazionale. Eddin viene accolto in un centro della Prefettura, non riceve alcuna informazione, ma a seguito della presentazione della domanda la Polizia gli comunica che essendo arrivato in Grecia è questo il Paese che deve esaminare la sua domanda. Eddin cerca di spiegare che in Grecia i richiedenti asilo sono trattati malissimo e che le domande di protezione vengono spesso rigettate.

Quali scenari si prospettano per Eddin? La Questura ha ragione? Nel caso venisse esaminata, la domanda di protezione internazionale che esito potrebbe avere? Nel caso in cui gli venisse riconosciuta una forma di protezione potrebbe Eddin recarsi in Germania dalla sua famiglia?